

**LA VIA REFERENDARIA  
AL FINE VITA**  
*Ammissibilità e normativa di risulta  
del quesito sull'art. 579 c.p.*

*a cura di*

GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI



**2022**





Atti dei Nuovi Seminari “preventivi” ferraresi

---



# LA VIA REFERENDARIA AL FINE VITA

Ammissibilità e normativa di risulta  
del quesito sull'art. 579 c.p.

*Atti del Seminario  
Ferrara, 26 novembre 2021*

*a cura di*  
GIUDITTA BRUNELLI, ANDREA PUGIOTTO, PAOLO VERONESI

*FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA,  
fasc. n. 1 del 2022*



## INDICE

<i>Prefazione</i> .....	XI
<i>Documentazione</i> .....	XVII
<i>Traccia per la discussione</i> .....	XXIII

### *Relazioni introduttive*

RIFLESSIONI COSTITUZIONALISTICHE CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. di ROBERTO ROMBOLI .....	1
RIFLESSIONI PENALISTICHE CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. di TULLIO PADOVANI.....	20

### *Discussione*

IL REFERENDUM SULL'OMICIDIO DEL CONSENZIENTE FRA AMMISSIBILITÀ E MERITO di UGO ADAMO.....	30
ANALOGIE IMPOSSIBILI E POSSIBILI: PERCHÉ IL QUESITO SULL'ART. 579 C.P. È INAMMISSIBILE di ANNA ALBERTI.....	36
È INAMMISSIBILE IL QUESITO REFERENDARIO PER LA COSIDDETTA "EUTANASIA LEGALE" di ADELE ANZON DEMMIG .....	40
CHI SONO I "VULNERABILI" CHE L'ART. 579 C.P. DEVE PROTEGGERE? di PIER FRANCESCO BRESCIANI .....	45

IL QUESITO ABROGATIVO LETTO IN CONTROLUCE di GIUDITTA BRUNELLI.....	51
«IL CUORE E LA RAGIONE DISCUTEVANO. E IL DUBBIO SEDEVA TRA LORO» di ANGELA CARUSO.....	55
AL VAGLIO DI AMMISSIBILITÀ COSTITUZIONALE IL DIRITTO DI POTER DISPORRE DELLA PROPRIA VITA di FABIO CEMBRANI .....	63
IL REFERENDUM AMMISSIBILE CON RISULTATO DISARMONICO: LE RECIPROCHE IMPLICAZIONI TRA OMICIDIO DEL CONSENZIENTE, AIUTO AL SUICIDIO E DAT di Francesco Cirillo.....	71
AMMISSIBILE? ALCUNI DUBBI SUL REFERENDUM FINE-VITA di NICOLA COLAIANNI .....	77
EUTANASIA, SUICIDIO ASSISTITO, OMICIDIO DEL CONSENZIENTE: L'IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE di GIUSEPPE CRICENTI .....	84
LA VIA REFERENDARIA AL FINE VITA: UN'INIZIATIVA AMBIGUA, INUTILE E DANNOSA di GIOVANNI D'ALESSANDRO .....	88
QUALCHE DUBBIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM SULL'EUTANASIA LEGALE di ANTONIO D'ALOIA .....	91
IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P., TRA (PRESUNTI) OBBLIGHI DI PENALIZZAZIONE ED ESIGENZE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PIÙ FRAGILI di MARILISA D'AMICO e STEFANO BISSARO .....	97
BREVI OSSERVAZIONI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO PER LA PARZIALE ABROGAZIONE DELL'ART. 579 C.P. di ROBERTO D'ANDREA .....	108
SULL'INAMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM PROPOSTO SULL'ART. 579 C.P. di ALFREDO DE FRANCESCO.....	114
IL SENSO "AMMISSIBILE" DEL QUESITO REFERENDARIO SULL'AIUTO A MORIRE di MASSIMO DONINI .....	117



IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. E LA TUTELA COSTITUZIONALE DELLA VITA di GIANLUCA GENTILE .....	123
IL REFERENDUM "EUTANASIA LEGALE": LEGALIZZAZIONE DELL'EUTANASIA O SUPERAMENTO DEL DIVIETO DI UCCIDERE? di REBECCA GIRANI.....	129
"IL FINE OGGETTIVATO NELLA DOMANDA": L'UNICA VIA PERCORRIBILE di LUANA LEO .....	137
LE RAGIONI DELLA INAMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO SULL'ART. 579 C.P. di CARMELO DOMENICO LEOTTA .....	144
IL LIMITE COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE (A PROPOSITO DEL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P.) di FEDERICO LOSURDO .....	152
L'ART. 579 C.P.: UNA NORMA VOTATA ALL'INEFFETTIVITÀ? di MARIA BEATRICE MAGRO .....	159
UN REFERENDUM PROPOSITIVO PER RELATIVIZZARE IL VALORE FONDAMENTALE DELLA VITA UMANA di ANDREA MORRONE .....	165
RIFLESSIONI CIVILISTICHE SUL REFERENDUM PER L'EUTANASIA LEGALE di ALESSANDRA PISU .....	171
IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE IN MATERIA REFERENDARIA (PRESO SUL SERIO) di ANDREA PUGIOTTO .....	178
LA MORTE MEDICALMENTE ASSISTITA: IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO CLINICO di MARIO RICCIO .....	186
VERSO UN TESTAMENTO "TANATOLOGICO"? (BREVI CONSIDERAZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO ABROGATIVO PARZIALE DELL'ART. 579 C.P.) di ANTONIO RIVIEZZO .....	189

IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P.: INAMMISSIBILE E, ALLO STESSO TEMPO, DAGLI EFFETTI INCOSTITUZIONALI di ANTONIO RUGGERI.....	194
IL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. TRA L'INTENTO E L'EFFETTO di LAURA SANCILIO.....	201
EMERSIONE DELL'EUTANASIA LEGALE VS RICONOSCIMENTO DELLA TOTALE DISPONIBILITÀ DEL BENE-VITA. PROFILI CRITICI CIRCA L'AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM SULL'ART. 579 C.P. di ELEONORA SANTORO.....	208
IL REFERENDUM COME FONTE A LEGITTIMAZIONE POTENZIATA NELLO SPECCHIO DELLA RISERVA DI LEGGE PENALE di SARA BIANCA TAVERRITI.....	214
<i>EN ATTENDANT GODOT</i> , UNA CORAGGIOSA E IMPROCRASTINABILE INIZIATIVA REFERENDARIA di ANDREA TIGRINO.....	220
OBIETTIVO LEGITTIMO MA STRUMENTO (FORSE) SBAGLIATO: PROBLEMI DI AMMISSIBILITÀ PER IL QUESITO SULL'ART. 579 C.P.? di PAOLO VERONESI.....	225

## VERSO UN TESTAMENTO “TANATOLOGICO”? (BREVI CONSIDERAZIONI SULL’AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO ABROGATIVO PARZIALE DELL’ART. 579 C.P.)

di ANTONIO RIVIEZZO\*

SOMMARIO: 1. Il punto e il sistema. - 2. Il quesito rispetta (almeno *prima facie*) la disciplina costituzionale. - 3. La sostanza e i (pochi) dubbi: manipolazione e bene giuridico protetto. - 4. “Vita” e atti di disposizione su di essa: un problema di pertinenza esclusiva del legislatore.

1. È piuttosto evidente, direi, che non sia possibile esaminare il tema oggetto del seminario senza collocarlo in un quadro più ampio, che prenda le mosse – almeno – dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, con la quale è stata fortemente limitata, e in una certa misura riscritta, la disciplina dell’assistenza al suicidio (art. 580 c.p.), attingendo a piene mani dalla disciplina dettata dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Proiettando sul sistema gli effetti di una eventuale abrogazione referendaria di parte dell’art. 579 c.p., infatti, si verrebbe a determinare, in combinazione con la vigente regolamentazione della fattispecie *ex art. 580 c.p.* (frutto del controverso intervento della Consulta), una radicale *inversione di rotta* rispetto alla tutela – e alla stessa natura – del c.d. diritto alla vita, aprendo (forse definitivamente) la via alla pratica della c.d. eutanasia, senza nemmeno più il problema di dover distinguere, come avviene oggi, tra quella *passiva* e quella *attiva*<sup>1</sup>.

In altri termini, come è stato ben detto, il retrostante problema di Diritto costituzionale *sostanziale* è capire «se la vita sia [ancora?] un *valore costituzionale obiettivo*, di cui gli individui *non dispongono*, oppure [oramai?] un *diritto costituzionale soggettivo*, rimesso alle *libere determinazioni individuali*»<sup>2</sup>.

Il problema nasce in effetti dalla – a mio avviso inoppugnabile – constatazione che, eliminando dal testo «le parole che la proposta di referendum si propone di abrogare, l’art. 579, c.p. *ruota agli antipodi*, e si ritrova a sancire il principio di disponibilità del diritto alla vita»<sup>3</sup>.

Il che porta appunto con sé la necessità, tra le altre cose, di un inquadramento costituzionale del c.d. diritto alla (buona) morte.

---

\* *Associato in Diritto costituzionale, Università di Siena*

<sup>1</sup> Sebbene facilmente distinguibili sotto il profilo concettuale, infatti, non è difficile immaginare un forte rischio di sovrapposizione e oscillazione tra le due fattispecie in sede di qualificazione delle concrete condotte da accertare in processo.

<sup>2</sup> A. ALBERTI, *Il suicidio assistito dopo Corte cost., sent. n. 242 del 2019*, in *Riv. giur. sarda*, n. 2/2019, 69, 71. Corsivi testuali, interpolazioni mie.

<sup>3</sup> T. PADOVANI, *Note critiche circa il referendum sull’art. 579 c.p. e la portata sistematica della sua approvazione*, in *Giur. pen.*, n. 7-8/2021, 1. Corsivo aggiunto.

Naturalmente una simile ricerca non può essere esaurita in poche battute, tanto più che – unitamente all’*oggetto* – il *focus* della mia riflessione è (o almeno vorrebbe essere) lo *strumento* con cui l’operazione viene portata a compimento, ossia il referendum popolare *ex art. 75 Cost.*

Vero quanto sopra, tuttavia, un primo problema sarà appunto quello di comprendere se sia tollerabile un quesito referendario che porti con sé tali e tante implicazioni, non solo di sistema ma anche culturali.

2. Osservando la *lettera* dell’art. 75 Cost., non vedrei problemi di sorta in ordine all’ammissibilità del quesito: esso verte su una disposizione statale di rango primario, postulandone l’abrogazione parziale, e la disposizione oggetto di referendum non rientra tra quelle portanti materie per le quali il ricorso all’istituto sia vietato. Anzi: se è vero che il referendum *ex art. 75* fu concepito proprio come un *correttivo* del regime parlamentare – ossia quale possibilità di ricorrere al pronunciamento popolare per l’indicazione delle grandi opzioni di valore presenti nella società – allora è difficile immaginare un quesito più ortodosso (e quindi ammissibile) di questo.

Oltre a ciò, il quesito mi pare conforme anche agli ulteriori vincoli che la Corte costituzionale, in sede di giudizio di ammissibilità (*ex art. 2, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1*), ha avuto modo di isolare nel tempo con la sua giurisprudenza, più pretoria che dichiarativa a dire il vero.

L’arcinota catena di arresti in parola si è dipanata lungo due filoni che è qui appena il caso di ricordare:

a.- uno *ampliativo* del catalogo delle materie “non referendabili” (quelle *strettamente collegate* a quelle esplicitamente vietate; i contenuti *costituzionalmente necessari* e/o *vincolati*; e via discorrendo) a partire dalla decisione fondativa n. 16 del 1978;

b.- uno concernente il *quesito in sé*, prescritto come *omogeneo* (ancora sent. n. 16/1978), *chiaro, semplice e completo* (sent. n. 27/1981); *riconoscibile, coerente e intelligibile* negli esiti (sent. n. 29/1987).

Anche qui, almeno in prima battuta, si farebbe fatica a rilevare un qualche profilo di inammissibilità del quesito, se non relativamente alla sua effettiva, *completa*, intelligibilità da parte del comune cittadino: come annota la stessa traccia di discussione predisposta per questo Seminario, infatti, se da un lato «in ragione dell’esito normativo dell’abrogazione popolare, non sembrerebbero prodursi offese alla libertà di coscienza e di voto dell’elettore, al quale viene sottoposta un’alternativa netta sulla quale esprimersi», dall’altro il cittadino «potrebbe essere senz’altro favorevole a un’estensione “controllata” delle ipotesi che verrebbero scriminate – sostanzialmente aderendo a quanto stabilito dalla Consulta nella sent. n. 242/2019 – ma non condividere la più ampia depenalizzazione derivante dalla proposta abrogazione dell’art. 579 c.p.»<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr. la *Traccia per la discussione*, §4.3, in questo stesso volume.

A mio avviso, tuttavia, i corni del dilemma investono due questioni distinte, poste – più che in alternativa – *in sequenza*, e solo la prima è direttamente collegata all'appello al popolo<sup>5</sup>.

Se questa mia impressione è esatta, se quindi il secondo corno del dilemma mostri valenza politico-istituzionale e non legislativa, collocandosi pertanto al di fuori del perimetro all'interno del quale l'iniziativa referendaria viene qui esaminata, ricorrerebbe nella fattispecie anche il requisito dell'intelligibilità.

Infine, dal punto di vista strettamente procedimentale e senza voler entrare nelle pieghe dei singoli dispositivi, va detto che in termini generali neppure le recenti innovazioni portate alla regolamentazione ordinaria (legge 25 maggio 1970, n. 352 e s.m.i.) a cagione dello stato di emergenza mi paiono rilevanti in punto di stretta ammissibilità; in effetti, la stessa Corte costituzionale ha a più riprese chiarito che il punto decisivo per garantire la compatibilità delle regole d'eccezione con il quadro ordinamentale ordinario si risolve nella semplice delimitazione degli *effetti temporali* degli atti emergenziali<sup>6</sup>.

**3.** Vero è, invece, che la manipolazione del testo vigente dell'art. 579 c.p. ad opera del quesito è idonea a produrre, come accennavo in apertura, conseguenze sistematiche radicali.

Anche qui, peraltro, la Corte costituzionale ha specificato i limiti della manipolazione consentita dalla lettera *e dallo spirito* dell'art. 75 Cost., affinché un istituto di legislazione *negativa* non venga travisato in uno di legislazione *per sottrazione*; segnatamente, resta tutt'oggi fermo che, attraverso l'espunzione dal testo legislativo di singole porzioni linguistiche, non si dovrebbe mirare a ridisciplinare (in positivo) la materia sottoposta al voto popolare, come tipicamente avviene quando l'ablazione testuale riguardi parti della disposizione prive di un autonomo portato semantico e quindi di un proprio significato prescrittivo (cfr. in particolare la sent. n. 5/1995).

Detto in altro modo, un'abrogazione selettiva della norma posta dal legislatore non può perseguire l'effetto di sostituire la regolamentazione previgente con altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo (cfr. soprattutto le sentenze concernenti i limiti della c.d. tecnica del ritaglio n. 36/1997, n. 13/1999 e n. 33/2000).

Ebbene, in base a tale consolidata lettura dell'istituto referendario, di nuovo, mi sembra doversi concludere per l'ammissibilità del quesito, nel senso che la manipolazione pare essersi mantenuta all'interno del perimetro tracciato dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza costituzionale: esso sostanzialmente mira a una depenalizzazione di determinate condotte con correlativa riespansione della scriminante *ex art. 50 c.p.*; ma trattasi di effetto *di sistema*, non di conseguenza diretta del pronunciamento popolare.

---

<sup>5</sup> La seconda questione, in altri termini, mi sembra *seguire* l'eventuale innovazione del quadro normativo, e si risolverebbe più che altro in una problematica *applicativa* del diritto oggettivo, *se* innovato dal pronunciamento popolare *ed in quanto* riconfigurato dai meccanismi sistematici di riempimento delle lacune prodotte dall'abrogazione referendaria.

<sup>6</sup> Così, molto chiaramente, già la sent. n. 15/1982.

L'ultimo (e forse unico) nodo da sciogliere (forse già nella sede del giudizio di ammissibilità<sup>7</sup>) è quindi il seguente: la "vita" (qualunque cosa essa possa significare<sup>8</sup>) può essere oggetto di un diritto soggettivo in senso giuridico, per di più disponibile? Se così non fosse, infatti, il referendum potrebbe vertere su materia non referendabile.

Orbene, per abbozzare una risposta limitata ai fini della mia breve riflessione, si può far leva su un *duplice silenzio legislativo*:

a.- la Costituzione non menziona mai la "vita" come oggetto di un diritto;

b.- l'ordinamento penale non sanziona né il suicidio, né il tentato suicidio (cioè atti di disposizione della *propria* vita).

Dal primo silenzio, credo si possa ricavare, almeno, l'impressione che la "vita" (ripeto: qualunque cosa si voglia significare con tale parola), più che un diritto in senso stretto, sia uno *status*, o meglio il *presupposto* ("l'essere in vita") per poter godere di diritti, a iniziare da quello fondamentale alla salute, questo sì formalizzato (nell'art. 32 Cost.) e a quella logicamente collegato (almeno nel senso che "perdere la salute" porta, prima o dopo, a "perdere la vita").

Dal secondo silenzio, invece, ricaverai (almeno) che il c.d. bene-vita (*rectius*: "l'essere in vita") non sia protetto in senso assoluto: se l'atto suicidiario è infatti un atto penalmente non sanzionato, massimamente sanzionato è quello omicidiario (art. 575 c.p.).

In breve, è sicuramente protetta (*rectius*: è considerata un bene giuridico meritevole del presidio penalistico) la *vita altrui*.

Vero è che andrebbe altresì distinta – almeno – la "nuda vita" (per la quale il riferimento costituzionale più appropriato sembrerebbe peraltro l'art. 27, 4° comma, Cost.) dal (diritto al)l'integrità psico-fisica, riconducibile al paradigma dell'art. 32, 1° comma, Cost.<sup>9</sup>; nondimeno, tale distinzione – a me sembra – non aiuterebbe a chiarire i termini della questione che affronto: il divieto *assoluto* per lo Stato di uccidere i propri cittadini (che discende dall'ablazione testuale portata dalla legge cost. 2 ottobre 2007, n. 1, facente seguito a Corte cost. n. 223 del 1996, per la quale il divieto della pena di morte sarebbe da leggere in sistema con l'art. 2 Cost.), infatti, è compatibile con una concezione del c.d. diritto alla vita tanto nei termini del diritto disponibile, quanto in quelli del diritto (totalmente o parzialmente) indisponibile.

La conclusione, anche alla luce dell'ulteriore legislazione ordinaria in vigore, mi pare pertanto la seguente: attualmente l'ordinamento giuridico sembra

<sup>7</sup> Tralascio invece – poiché mi sembra un punto che possa essere adeguatamente affrontato soltanto in sede di legittimità costituzionale – di esaminare *funditus* i profili della ragionevolezza della normativa di risulta che sembrerebbe creare un'asimmetria tra (valutazione delle) condotte *ex* art. 579 c.p. e condotte *ex* art. 580 c.p. (cui la *Traccia per la discussione* fa riferimento nel §5.2).

<sup>8</sup> Per avere un'idea della problematicità definitoria della *vita*, soprattutto se declinato assieme al connesso concetto di *salute*, possono almeno vedersi S. PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino 2009, 175 ss.; E. STRADELLA (cura), *Diritto alla salute e alla "vita buona" nel confine tra il vivere e il morire. Riflessioni interdisciplinari*, Pisa University Press, Pisa 2011; M.B. MAGRO, *The Last Dance. Riflessioni a margine del c.d. caso Cappato*, in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>, 12 giugno 2019, 1-33;

<sup>9</sup> Cfr. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova 2003, 95 ss.

«riconoscere ad ogni singolo individuo la capacità di decidere autonomamente, con il limite dei danni per i terzi, ma con la piena possibilità di determinare i propri valori morali e le proprie scelte» anche in ordine alla *propria* vita<sup>10</sup>.

Pure da tale versante, pertanto, il quesito referendario parrebbe ammissibile.

4. Diversa questione – a mio avviso non rilevante in sede di giudizio di ammissibilità eppure da tenere ben presente – è quella dei *limiti interni* della disponibilità del c.d. diritto alla vita, sui quali l’interlocuzione del Parlamento appare comunque urgente e ineludibile: è agevole ipotizzare, infatti, che – in caso di esito abrogativo – si aprirebbe la via non solo alle pratiche eutanasiche (come paventato da tutti i commentatori) ma anche alla configurabilità di un vero e proprio *testamento tanatologico* (più che biologico), di portata ben più ampia delle stesse disposizioni anticipate di trattamento *ex lege* n. 217 del 2019.

Detto altrimenti, un esito referendario abrogativo di parte dell’art. 579 c.p., assieme al già ricordato arresto della Corte costituzionale del 2019 sull’art. 580 c.p., metterebbe infine il titolare del c.d. diritto alla vita nelle condizioni di scegliere, a ben vedere, non tanto tra la (sua) vita e la (sua) morte, quanto tra differenti modi di morire, senza ulteriori limitazioni deducibili, in modo indubitabile e necessario, dal sistema<sup>11</sup>.

In assenza di *interpositio legislatoris*, insomma, la concezione della “vita” che ne scaturirebbe non potrebbe a mio avviso che ricondursi a un unico paradigma: partendo dai consolidati principi della tolleranza e dell’individualismo radicati nella nostra società, infatti, l’inerzia parlamentare avallerebbe, più o meno consapevolmente, un diritto oggettivo sagomato *esclusivamente* sull’etica dell’Uomo-Dio (di sé stesso, *scil.*)<sup>12</sup>, nel quale i possibili abusi e le prevedibili distorsioni dell’esercizio del c.d. diritto alla vita dovrebbero essere risolte caso per caso, stante il permanere nel sistema dell’art. 5 c.c. e della legislazione a tale divieto collegata<sup>13</sup>.

E se davvero esiste un ambito materiale nel quale l’incertezza del diritto risulta del tutto inaccettabile, direi che sia proprio questo.

---

<sup>10</sup> U. ADAMO, *Costituzione e (processo del) fine vita*, in *Dig. Disc. Priv.*, agg. XII, Utet, Torino 2019, 143, 182; in senso analogo, F. RIMOLI, *Diritto di morire o dovere di vivere? La democrazia liberale e i limiti del pensiero giuridico*, in *Dir. pubbl.*, n. 2/2019, 483, spec. 507 ss.

<sup>11</sup> ... soprattutto qualora si volesse tener fermo il collegamento tra “vita” e “salute”, nella consolidata accezione ampia fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: «*Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*» (v. <https://www.who.int/about/governance/constitution>).

<sup>12</sup> Riprendo l’espressione “Uomo-Dio” dal titolo del libro di Y.N. HARARI, *Homo Deus. A brief history of tomorrow*, trad. it. di M. Piani, *Homo Deus. Breve storia del futuro*, Bompiani, Milano 2018, il quale delinea un futuro prossimo nel quale la grande missione della specie umana sarà la sconfitta della morte; aggiungerei che, sin quando quel risultato non sarà raggiunto, stabilirne il momento risponda alla medesima logica divina del controllo.

<sup>13</sup> Ossia, almeno le leggi: 26 giugno 1967, n. 458; 13 luglio 1967, n. 584; 16 dicembre 1999, n. 483; 19 settembre 2012, n. 167.